



Decreto Dirigenziale n. 100 del 20/03/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CAPACCIO (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 300, DI CUI MQ 60 IMPEGNATI DA UNA PASSERELLA IN LEGNO ED I RESTANTI MQ 240 COSTITUITI DA UNO SPECCHIO D'ACQUA, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME CAPO DI FIUME, ALLA LOCALITA' LICINELLA, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 68, PROSPICIENTE LA PARTICELLA N. 85, AD USO ORMEGGIO NATANTI DA DIPORTO PER IL PERIODO 01 APRILE - 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO DITTA: SERVIZIO BARCHE LA ROSA DEI VENTI DI GREGORIO MARIO - PRAT. 2308 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 13.01.2012, acquisita agli atti di questo Settore in data 17.01.2012 prot. n. 34768, il sig. Gregorio Mario, nato a Salerno il 31.05.1962 e residente a Capaccio in via G. Leopardi, 87, C.F. GRG MRA 62E31 H703X, in qualità di titolare dell'Impresa individuale "Servizio barche la Rosa dei Venti" con sede in Capaccio alla via G. Leopardi n. 87, P.I. 04153850658, ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale indicata in oggetto, giusto Decreto Dirigenziale n. 116 del 10.03.2010 con scadenza il 31.12.2011, ed ha inoltre avanzato richiesta di concessione di un'ulteriore area demaniale di mq. 208, posta a monte dello specchio d'acqua ed attigua alla confinante strada di accesso all'area, a servizio dell'attività;
- Che in seguito a vari accertamenti eseguiti in zona da funzionari di questo Settore si è constatato che non si sono verificate modifiche all'originario stato dei luoghi rilevati prima del rilascio del precedente decreto né sono emersi motivi ostativi alla concessione dell'ulteriore area demaniale di mq 208;
- Che con nota del 29.02.2012 prot. 154666 questo Settore, nel comunicare il proprio parere favorevole al rilascio della concessione ha chiesto il canone relativo all'anno 2012 per entrambe le aree chieste in concessione pari ad € 562,20 [219,00 (passerella e specchio d'acqua) + 343,20 (nuova area di mq. 208)], comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che in seguito a ulteriori verifiche ed all'acquisizione di nuova documentazione tecnica relativa alla nuova area chiesta in concessione si è rilevato che la stessa, alla luce della cartografia del S.I.D. Sistema Informativo Demanio Marittimo rientrerebbe in ambito di Demanio Marittimo e pertanto si è ritenuto opportuno non rilasciare la concessione per la suddetta area.

CONSIDERATO

- Che la ditta in oggetto ha provveduto al pagamento dell'importo richiesto di € 562,20, codice tariffa 1518, con versamento eseguito il 01.03.2012 – n. VCYL 0184 c/o l'ufficio postale n. 57/252 sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli. Si precisa che il canone relativo all'area demaniale di mq 300, oggetto del presente decreto di concessione è di € 209,00. Il restante importo di € 343,20 versato dalla ditta verrà dedotto dai canoni dovuti dalla ditta concessionaria per gli anni seguenti;
- Che la ditta richiedente ha presentato certificato della Camera di Commercio di Salerno, prot. CEW/4604/2012/ESA0039 del 08.03.2012, attestante la sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 1 del 27.01.2012;
- la Delibera di G. R. n. 24 del 14.02.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Servizio barche la Rosa dei Venti con sede a Capaccio in via G. Leopardi n. 87, P.I. 04153850658, titolare sig. Gregorio Mario, nato a Salerno il 31.05.1962 e residente a Capaccio in via G. Leopardi n. 87, CF. GRG MRA 62E31 H703X, la concessione dell'area demaniale di mq 300, di cui mq 60 impegnati da una passerella in legno ed i restanti mq 240 costituiti dall'antistante specchio d'acqua, posta in destra idraulica del fiume Capo di Fiume, alla località Licinella, individuata in catasto al foglio 68, prospiciente la particella n. 85.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq 300, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di concessione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova. Esso sarà impegnato per mq 60 da una passerella in legno di dimensioni ml. 50 x 1,20 per complessivi mq. 60,00, la restante superficie di mq 240 è costituita dall'antistante specchio d'acqua di dimensioni ml 50,00 x 4,80 e sarà adibito ad uso ormeggio natanti da diporto, per il periodo 01 aprile - 31 ottobre di ciascun anno.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni delle sponde del corso d'acqua;

E' fatto inoltre obbligo alla ditta concessionaria di rimuovere la passerella in legno entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) a partire dal 01.01.2012 e scadenza il 31.12.2017. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2012, è fissato in € 219,00, Codice Tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 379,94, Codice Tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni. Si precisa che a tali canoni verrà dedotto il maggiore importo versato dalla ditta per complessivi € 343,20.

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Servizio barche la Rosa dei Venti di Gregorio Mario;
- Al comune di Capaccio.

ing. Vincenzo Di Muoio